

ISVAP

Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo

Roma, 12 febbraio 2001

Prot. n. 130432 Allegati

Alle imprese di assicurazione
esercenti i rami vita
LORO SEDI

Alle Rappresentanze Generali
per l'Italia delle imprese estere
di Assicurazione esercenti i rami
vita
LORO SEDI

All'Associazione Nazionale
fra le imprese assicuratrici
Via della Frezza, 70
00186 ROMA

Al Sindacato Nazionale
Agenti di Assicurazione
Via Lanzone, 2
20123 MILANO

All'Unione Nazionale Agenti
Professionisti di Assicurazione
Via F. Filzi, 2
20124 MILANO

All'Associazione Nazionale Agenti
Generali dell'INA/Assitalia
Piazza Barberini, 12
00187 ROMA

All'Associazione Italiana Brokers
di Assicurazioni e Riassicurazioni
Viale Parioli, 10
00197 ROMA

All'Associazione di Categoria
Broker
di Assicurazione e Riassicurazione
Via G. Carducci, 16
20123 MILANO

e p.c. Al Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato
Via Molise, 2

00187 ROMA

Alla COVIP
Via in Arcione, 71
00187 ROMA

Alla Banca d'Italia
Via Nazionale, 91
00184 ROMA

Alla CONSOB
Via Isonzo, 19/D
00198 ROMA

CIRCOLARE n. 434/D

Oggetto: Caratteristiche contrattuali e nota informativa delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art.9 ter, d.lgs. n. 124/1993, come modificato dall'art. 2, d.lgs. n. 47/2000).

1. Premessa

Il d. lgs. 47/2000 nel modificare ed integrare la disciplina della previdenza complementare di cui al d. lgs. n. 124/1993, ha previsto che, dal 1 gennaio 2001, le forme pensionistiche complementari di tipo individuale possano essere attuate, oltre che attraverso l'adesione a fondi pensione aperti, anche mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Considerato che l'art. 10, d. lgs. 124/1993, come modificato dal d. lgs. 47/2000, consente, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, il trasferimento della posizione individuale presso altre forme di previdenza complementare, si rende opportuno garantire per le polizze di assicurazione sulla vita di cui all'art. 9 ter, d. lgs. 124/1993 un'informativa molto dettagliata ed esaustiva in modo da tenere conto della rilevanza sociale e delle specificità del prodotto assicurativo.

2. Caratteristiche dei contratti

Le forme pensionistiche attuate mediante polizze di assicurazione sulla vita dovranno prevedere l'assunzione di un impegno di natura demografica con prestazioni espresse, sin dall'origine, in forma di rendita vitalizia.

Le imprese che, in considerazione dell'orizzonte temporale di lungo periodo su cui si proiettano i contratti in questione, riterranno, nel corso della durata contrattuale, di

rideterminare le basi demografiche dovranno prevedere che la revisione delle medesime venga effettuata in conformità a dati oggettivamente verificabili e attestati dall'attuario incaricato, connessi alle variazioni della probabilità di sopravvivenza.

La modifica della base demografica sarà effettuata nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:

- a) siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto al fine di consentire una corretta applicazione del diritto di trasferibilità della posizione previdenziale;
- b) non abbia avuto inizio l'erogazione della rendita;
- c) siano stati predeterminati nelle condizioni di polizza i motivi che giustificano la revisione della base demografica, connessi alla variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli di polizze, trasmettendo all'ISVAP una relazione tecnica, sottoscritta dall'attuario incaricato, che descriva le risultanze secondo le quali si è proceduto alla revisione della base nonché la metodologia applicata;
- d) nelle condizioni di polizza e nella nota informativa siano disciplinate le modalità con cui verrà fornito al contraente preavviso della revisione delle basi. **Tale preavviso deve essere inviato almeno sessanta giorni prima della data di decorrenza delle variazioni e deve descrivere le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita. Alla comunicazione devono essere allegati i nuovi coefficienti di conversione del capitale maturato. L'impresa deve assegnare al contraente un termine non inferiore a sessanta giorni per chiedere l'eventuale trasferimento della propria posizione previdenziale individuale ad altra forma pensionistica o fondo pensione. In tal caso l'impresa non applica gli oneri amministrativi eventualmente previsti nelle condizioni di polizza per le operazioni di trasferimento.**^{a)}

Le imprese manterranno la base demografica, con riferimento ad un periodo minimo antecedente l'erogazione della rendita non inferiore a tre anni, salvo che il contratto preveda la modificabilità della stessa solo con riguardo ai versamenti successivi.

---000---

Con riguardo alla base finanziaria è consentito introdurre, nelle condizioni di polizza, la facoltà di rivedere la misura del tasso di interesse garantito nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/1998, in materia di tasso massimo di interesse da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita.

La modifica della base finanziaria avrà effetto solo sui versamenti successivi all'entrata in vigore delle modifiche, fermo restando quanto sopra previsto ai punti a), b) e d).

^{a)} le parole da "Tale preavviso...." a "... operazioni di trasferimento." sono state così modificate dalla circolare Isvap 551/2005.

---000---

Quanto alle tipologie di prodotti utilizzabili per la realizzazione di piani pensionistici individuali è possibile il ricorso sia a prodotti tradizionali con prestazioni rivalutabili collegate a gestioni interne sia l'utilizzo di contratti con prestazioni legate a fondi di investimento di cui all'art. 30, co. 1, d. lgs. 174/1995.

I contratti con prestazioni legate ad un indice azionario o altro valore di riferimento non appaiono idonei ad essere utilizzati per rapporti contrattuali di lungo periodo essendo generalmente meno flessibili dal punto di vista della gestione finanziaria.

---000---

Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto alla trasferibilità della posizione previdenziale e del diritto di riscatto, garantiti dalla legge, le imprese, nei casi in cui sostengano in un'unica soluzione i costi di acquisizione del contratto, si attengono alle seguenti disposizioni. Qualora la tariffa preveda il recupero dei costi precontati direttamente con il versamento della prima annualità di premio, le imprese sono tenute ad incrementare gli importi del capitale maturato sulla posizione previdenziale, al momento dell'esercizio del diritto al trasferimento ed al riscatto, della quota parte dei costi non maturati espressa in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni complessivamente previsti, al netto di eventuali restituzioni a tale titolo già operate. Analogo criterio deve essere applicato nei casi in cui il recupero avvenga sulle prime annualità mediante l'imputazione di costi di ammontare superiore al prelievo effettuato in misura costante sui premi complessivi.

Nei casi in cui la tariffa preveda il recupero dei costi precontati mediante il prelievo periodico della relativa rata di ammortamento, non sono consentite alle imprese previsioni contrattuali che, in qualsiasi forma, siano volte al recupero dei costi non ammortizzati al momento dell'esercizio del diritto al trasferimento ed al riscatto.

Gli eventuali oneri amministrativi connessi al riscatto e al trasferimento della posizione previdenziale individuale sono indicati esclusivamente in cifra fissa e in misura tale da non ledere l'esercizio di tali diritti.^{b)}

[3.] (Abrogato con circolare Isvap 551/05)

---000---

Le imprese sono tenute a dare applicazione alla presente circolare non oltre 60 giorni dalla data di emanazione procedendo, in sede di prima applicazione, all'invio all'ISVAP della nota informativa e delle condizioni di polizza.

Il Presidente
(Giovanni Manghetti)

^{b)} Periodi aggiunti con circolare Isvap 551/2005